

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



- ♦ [Novità Superbonus 110%](#)
- ♦ [Sanzioni per fatture elettroniche con l'estero](#)
- ♦ [Fattura senza indicazione del bonus investimenti](#)
- ♦ [Riconciliazione saldi bancari al 31.12](#)
- ♦ [Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno](#)
- ♦ [Assicurazione contro gli infortuni domestici](#)

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7



♦ [Principali adempimenti mese di gennaio 2023](#)

Pag. 8



[In evidenza](#)

AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE

- Nei contratti commerciali, secondo l'art. 32 L.392/1978, l'aumento Istat deve essere chiesto in via preventiva anno per anno; la clausola contrattuale che preveda l'aumento automatico senza che sia necessaria la preventiva richiesta deve considerarsi nulla.
- L'aggiornamento del canone è dovuto dal mese successivo alla richiesta del locatore e deve essere calcolato con il criterio della variazione assoluta, cioè prendendo come base sempre il canone iniziale e tenendo conto della variazione Istat (ridotta al 75%) verificatasi per l'intero periodo tra il momento di determinazione del canone originario e il momento della richiesta.
- Se l'aggiornamento non è richiesto per qualche annualità intermedia, si tiene comunque conto della variazione verificata in tutto il periodo considerato, mentre non si possono chiedere gli arretrati.



Novità Superbonus 110%

L'art. 9 D.L. 18.11.2022, n. 176 ("Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"), pubblicato nella G.U. 18.11.2022, n. 270 ed entrato in vigore il 19.11.2022, ha introdotto una serie di novità molto importanti nel quadro delle disposizioni relative al Superbonus 110% recate dagli artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, che si riepilogano di seguito (fatte salve le modifiche che saranno contenute nella legge di Bilancio 2023).

RIDUZIONE DELLA DETRAZIONE AL 90% PER IL 2023

- È prevista la rimodulazione al ribasso (90%, anziché 110%) dell'aliquota del Superbonus per le spese sostenute **nell'anno 2023** da **condominii veri e propri**, fabbricati a essi assimilati, ossia per gli interventi "effettuati dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su **edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se **posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche**" e dalle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, dalle **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri e dalle **associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali.
- Per gli interventi effettuati da tali soggetti la **detrazione, quindi, spetta nella misura del:**
 - 110% per quelle sostenute entro il 31.12.2022;
 - **90% per quelle sostenute nell'anno 2023 (anziché del 110%);**
 - 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
 - 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

MANTENIMENTO CONDIZIONATO DELLA MISURA AL 110%

- È prevista un'importante eccezione alla rimodulazione al ribasso (90%, anziché 110%) del Superbonus per le spese sostenute nel 2023 dai soggetti sopra precisati (condominii veri e propri e assimilati, persone fisiche, Onlus/OPS e AdV) nei seguenti casi e condizioni:
 - interventi per i quali **al 25.11.2022** (o altra data definita in sede di conversione in legge) risulti effettuata (ex art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020) la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25.11.2022;
 - interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 25.11.2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

ESTENSIONE DEI TERMINI PER LE PERSONE FISICHE

È prevista l'estensione **al 31.03.2023** (rispetto al 31.12.2022 sin qui previsto) del termine concesso alle persone fisiche (ossia, alle persone fisiche che possiedano immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni) per continuare a fruire del Superbonus con aliquota del 110% per gli **interventi in corso** relativi ad abitazioni "unifamiliari" oppure "situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno", a condizione che **alla data del 30.09.2022** siano stati effettuati **lavori per almeno il 30%** dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

SUPERBONUS 90% NEL 2023 ANCHE PER NUOVI INTERVENTI SU ABITAZIONI

È stata introdotta la possibilità di fruire del Superbonus con **aliquota del 90%**, anche per le spese sostenute nel 2023, per le persone fisiche che possiedano immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni per i "**nuovi interventi**", ossia "Per gli interventi avviati a partire dal 1.01.2023", nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla nuova disposizione, su abitazioni "unifamiliari" oppure "situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno".

Condizioni

- **Per gli interventi avviati a partire dal 1.01.2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche** di cui al c. 9, lett. b), **la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023, a condizione che il contribuente:**
 - sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (no locazione o comodato);
 - che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale (sono escluse, quindi, le "seconde case" e abitazioni non principali);
 - che il contribuente abbia un **reddito di riferimento** non superiore a € 15.000".

REDDITO DI RIFERIMENTO CON QUOZIENTE FAMILIARE

Il **reddito di riferimento** è calcolato dividendo la **somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari**, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'art. 12 del "Tuir", presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste, **per un numero di parti** determinato secondo la [Tabella 1-bis](#), allegata al decreto.

CREDITI D'IMPOSTA GIÀ CEDUTI AL 31.10.2022: POSSIBILITÀ DI UTILIZZARLI IN COMPENSAZIONE IN 10 ANNI

Per i crediti d'imposta già ceduti - generati non solo dagli interventi ammessi al Superbonus, ma più in generale da tutti gli interventi elencati nell'art. 121 D.L. 34/2020 - è possibile, a discrezione del cessionario dei crediti, **allungare a 10 anni** il periodo in cui è ammesso l'utilizzo degli stessi crediti in compensazione.



Sanzioni per fatture elettroniche con l'estero

Dal 1.07.2022 è scattato l'obbligo di gestione elettronica dei documenti di spesa con controparti estere. Così come stabilito dall'art. 11, c. 2-quater D. Lgs. 471/1997, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1.07.2022, **si applica la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili**. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. In tal caso non si applica l'art. 12 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 (c.d. cumulo giuridico).

	Fattura	Sanzione	Sanzioni per omessa o errata trasmissione dati fatture		Riferimento normativo
Sanzioni applicabili fino al 30.06.2022	Omessa	Piena	• € 2 per ciascuna fattura. • Con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.		Art. 11, cc. 2-bis e 2-quater D. Lgs. 18.12.1997, n. 471
	Omessa	Ridotta 50%	Violazione corretta entro 15 giorni successivi alla scadenza.	• € 1 per ciascuna fattura. • Con un massimo di € 500 per ciascun trimestre.	
	Errata				
Sanzioni applicabili dal 1.07.2022	Omessa	Piena	• € 2 per ciascuna fattura. • Con un massimo di € 400 per ciascun mese (quindi, trimestralmente, un importo di € 1.200 superiore rispetto a € 1.000 valevole fino al 30.06.2022).		Art. 11, c. 2-quater D. Lgs. 18.12.1997, n. 471
	Omessa	Ridotta 50%	Violazione corretta entro 15 giorni successivi alla scadenza.	• € 1 per ciascuna fattura. • Con un massimo di € 200 per ciascun mese.	
	Errata				

CUMULO GIURIDICO

- **Non è applicabile** il cumulo giuridico di cui all'art. 12 D. Lgs. 472/1997.
- È, invece, **applicabile il ravvedimento operoso**. Al riguardo, dovrebbero valere le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 28.07.2017, n. 104/E (riferita allo spesometro).

REVERSE CHARGE E AUTOFATTURA

- Il tardivo assolvimento dell'imposta mediante reverse charge/autofattura costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell'Iva eventualmente dovuta (artt. 6 e 13 D. Lgs. 471/1997 - con sanzioni di € 250 ovvero € 500), autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero (art. 11, c. 2-quater D. Lgs. 471/1997).
- Quindi, **tale sanzione dovrà essere sommata con quella di € 2 ai fini del calcolo dell'eventuale ravvedimento operoso**.



Fattura senza indicazione del bonus investimenti

L'Agenzia delle Entrate, con gli interpelli n. 438 e n. 439, del 5.10.2020, ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Documenti

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare **l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione** dei costi agevolabili.

Indicazione in fattura

- A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso **riferimento alle disposizioni normative (acquistato ai sensi dell'art. 1, cc. 1054-1058-ter L. 178/2020)**.
- Sulla base del tracciato della fattura elettronica, l'inserimento delle informazioni richieste potrebbe far parte della sezione 2.2 (dati beni e servizi). In particolare, potrebbero essere utilizzati i seguenti campi, per i quali si riportano le indicazioni del tracciato record:
 - 2.2.1.4 **Descrizione** (natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione);
 - 2.2.1.16 **Altri dati gestionali** (blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali ecc.).

Perizia tecnica per beni Industria 4.0

In relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono, inoltre, tenute a produrre una **perizia tecnica semplice** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che **i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a € 300.000**, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una **autodichiarazione** resa dal legale rappresentante.

OMISSIONE DELLA DICITURA IN FATTURA

• Sono possibili, a seconda della casistica, le seguenti procedure:

- in relazione alle fatture emesse in **formato cartaceo**, il riferimento alle disposizioni normative può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto sia di saldo, **con scrittura indelebile**, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- in relazione alle **fatture elettroniche**, il beneficiario, in alternativa, può **stampare il documento di spesa, apponendo la predetta scritta indelebile** che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'art. 34, c. 6 D.P.R. 600/1973 (il quale rinvia al successivo art. 39 D.P.R. 633/1973); **effettuare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme** allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E/2019.

- Come già indicato nella **circolare n. 13/E/2018 (quesito 3.1)**, in tutti i casi in cui vi è una **fattura elettronica** veicolata tramite Sdl, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e **dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione**, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - **inviare tale documento allo Sdl**, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

- La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

- Anche se non previsto nel documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate, potrebbe essere ancora possibile procedere come indicato dal **MISE nella FAQ 10.15**, in cui si suggeriva la regolarizzazione mediante l'emissione, da parte del cedente, di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.



Riconciliazione saldi bancari al 31.12

I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio. I saldi dei conti bancari devono tenere conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio, nonché degli incassi effettuati dalle banche o altre istituzioni creditizie e accreditati nei conti prima della chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo.

Alla chiusura dell'esercizio è necessario controllare la corrispondenza tra il saldo contabile e quello risultante dall'estratto conto inviato dalla banca. Le eventuali differenze, per operazioni effettuate ma non contabilizzate dalla banca o dall'azienda, devono risultare da un prospetto.

Denominazione/Ragione sociale ALFA S.r.l.

BILANCIO AL 31.12 anno "n"

Stato patrimoniale - C IV) Disponibilità liquide – Depositi bancari e postali

Azienda di credito: Banco di Roma

c/c: 337701

Controllo bancario n.: Dicembre anno "n"

Saldo estratto conto bancario del 31.12 anno "n" ⁽¹⁾.

+/- - 40.600,00

Operazioni figuranti sull'estratto conto non rilevate in contabilità

Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.n	Addebito rata n. 9 mutuo ipotecario.	8.300,00	

-

+ 8.300,00

Operazioni rilevate in contabilità non figuranti sull'estratto conto

Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.n	Addebito assegno n. 352345.		10.000,00
31.12.n	Interessi passivi e competenze.		300,00

- 10.300,00

+

Saldo risultante in contabilità al 31.12 anno "n"

+/- - 42.600,00

Nota¹

- Il segno da indicare nella casella "Estratto Conto Bancario" è positivo qualora l'importo del saldo risulti a credito del correntista e negativo se viceversa.



RICONCILIAZIONE BANCARIA (COMPILABILE)



Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno

La fattura deve essere annotata in apposito registro **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, **comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno. L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto**. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, subordina l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al **presupposto formale del possesso della fattura di acquisto**. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture "a cavallo d'anno".

TERMINE PER DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene **esigibile** (per il fornitore), ossia quando l'operazione si considera **"effettuata"** ai fini Iva:
 - per le **cessioni di beni mobili**, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo fatturato o pagato);
 - per le **prestazioni di servizi**, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo pagato) o, se anteriore al momento di emissione della fattura.

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

ASPETTI OPERATIVI

- Il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
 - (sostanziale) **dell'avvenuta esigibilità dell'imposta;**
 - (formale) del **possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

VERSAMENTI PERIODICI

- È possibile procedere alla **detrazione Iva** (sempre che ne ricorrano i presupposti) **di tutte le fatture** (analogiche ed elettroniche) **ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.
- La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata

Tavola riepilogativa

Fatture a cavallo dell'anno

Fattura	Cliente	Registrazione	Detrazione Iva acquisti
Data emissione	Data ricezione		
Dicembre 2022	Dicembre 2022 Da registrare entro 30.04.2023 ¹	Entro dicembre 2022	Liquidazione Iva di dicembre 2022 (16.01.2023).
		Gennaio-aprile 2023	- Nel modello Iva 2023, per il 2022. - Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2023 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2023 ²	- No detrazione Iva acquisti². - È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
	2023 ³ Da registrare entro 30.04.2024 ¹	Gennaio-dicembre 2023	Nella liquidazione Iva del periodo 2023.
		Da gennaio 2024 ad aprile 2024	- Nel modello Iva 2024, per il 2023. - Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2024 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2024 ²	- No detrazione Iva acquisti². - È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

Note

- La registrazione deve avvenire entro il **termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di ricezione della fattura.
- La **detrazione** è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui l'**operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura**
- In caso di mancato ricevimento della fattura, il cliente deve emettere **autofattura**, da presentare all'Agenzia delle Entrate e versare l'Iva entro il termine di **30 giorni successivi ai 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione**.



Assicurazione contro gli infortuni domestici

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l'obbligo di iscrizione. L'assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI	Soggetti obbligati	Sono soggetti all'obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni , svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.	
	Attività esercitata	I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all'Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento", disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.	
	Infortunati	Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora.	
	Rendita vitalizia	L'assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.	
	Una tantum	- L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico e dai quali derivi un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16%. - Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche l'assegno funerario.	
PREMIO ASSICURATIVO	Importo	La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.	
	Versamento	Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l'inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.	Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali. Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell'Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.
	Esenzioni	Entro il 31.01 di ogni anno. - Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: - titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui; - appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui. La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".	
	Sanzioni	È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.	



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di gennaio 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 1 gennaio	Contabilità di magazzino	Obbligo - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contemporaneamente, negli esercizi 2020 e 2021, i seguenti limiti: - ricavi € 5.164.000,00 in ciascun esercizio; - rimanenze finali € 1.100.000,00 alla fine di ciascun esercizio.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Alle fatture elettroniche emesse dal 1.01.2023 si applicano le nuove soglie per la definizione dei termini di versamento dell'imposta di bollo. Il valore di riferimento passa da € 250 e € 5.000 (D.L. 73/2022).
	Superbonus edilizio	Modifiche normative - Per le spese sostenute nel 2023 entrano in vigore le nuove disposizioni che riducono dal 110% al 90% la detrazione spettante (art. 4 D.L. 176/2022).
	Prestazioni sanitarie	Corrispettivi telematici - Dal 1.01.2023 entra in vigore l'obbligo per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, di memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (art. 5, c. 12-ter D.L. 146/2021).
Martedì 10 gennaio	Previdenza	Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2022.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2022.
Venerdì 13 gennaio	Accisa su carburanti	Comunicazione - Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 13.01.2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane i dati relativi ai quantitativi dei prodotti agevolati ex art. 2 D.L. 176/2022, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31.12.2022.
Domenica¹ 15 gennaio	Imposte dirette	Assistenza fiscale - I sostituti d'imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale nel 2023.
	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite, ecc.), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
		Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.



Principali adempimenti mese di gennaio 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 16 gennaio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1-5-bis e 6 D.L. 50/2017). Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di dicembre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2022.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2022.
Venerdì 20 gennaio	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2022. Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un'unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2022).
Mercoledì 25 gennaio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
Lunedì 30 gennaio	Imposte dirette	Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2022.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Martedì 31 gennaio	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime OSS scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.10.2022 - 31.12.2022 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
	Spese sanitarie	Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2022 e non restituiti. Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2022. Opposizione - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.



Principali adempimenti mese di gennaio 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 31 gennaio (segue)	Aiuti Covid	Autodichiarazione - Termine di invio dell'autodichiarazione aiuti Covid (prov. Ag. Entrate 439400/2022).
	Vendita di beni on line	Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un'interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (prov. Ag. Entrate 31.07.2019).
	Imposta di bollo virtuale	Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento.
	Imposta sulla pubblicità	Versamento - Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.
	Concessioni governative	Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inail	Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l'anno 2023.
	Collocamento obbligatorio	Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).
	Lavoratori somministrati	Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Catasto Terreni	Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all'Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell'anno solare precedente.
	Variazioni culturali	Adempimento - Termine per dichiarare all'Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2022. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle variazioni culturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).
	Contributo revisori contabili	Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
	Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazioni - Ai sensi dell'art. 38 della L. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d'imposta.
	Autotrasporto	Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2022.
	Tasse automobilistiche	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2022, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.
	Canone RAI	Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2022 al 31.01.2023 esonera dal pagamento per l'intero anno 2023.

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriali successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].